

CONTRATTO DI RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA

Tra **FILIPPO CACCAMO**, nato a Sant'Angelo Lodigiano, il 3 maggio 1993, residente a Lodi, Cap 26900, in viale Cesare Vignati n. 4, C.F. CCCFPP93E03I274A, di seguito detto semplicemente Artista e **ISTITUTO COMPRENSIVO LOCERE**, via **Dionigi Castelli n° 2 Lovere 24065 (BG) 96005660160, UF0HRI** -

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

Con il presente contratto l'Organizzatore scrittura l'Artista che si impegna a rappresentare n. 1 **intervento di formazione** presso **TEATRO CRYSTAL in via Valvendra n 15, Lovere 24065 (BG)** del giorno 26 marzo **dalle 17.00 alle 19.00**.

ART. 2 – COMPENSO E TERMINI ECONOMICI

L'Organizzatore corrisponderà all'Artista, a fronte di quanto previsto e realizzato dall'art. 1, **3.500,00 € oltre Iva (22%) e rivalsa Inps (4%)**.

Il pagamento verrà effettuato a saldo dall'Organizzatore, con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento fattura (intestatario Filippo Caccamo - Iban IT37W0306920310100000060863 - Banca Intesa San Paolo).

ART. 3 – ONERI A CARICO DELL'ORGANIZZATORE

L'Organizzatore metterà a disposizione dell'Artista il luogo in cui effettuare l'intervento in ordine di marcia, assicurandone i servizi generali e il personale tecnico.

L'Organizzatore fornirà all'Artista: un impianto audio, con un microfono gelato e, se possibile un microfono ad archetto, luce piazzata bianca, proiettore. Si richiedono inoltre bottiglie d'acqua al bisogno.

Tutte le spese aggiuntive non previste dal contratto sono a carico dell'Artista.

ART. 4 – MISURA DI SICUREZZA

L'Organizzatore non è responsabile degli oggetti di proprietà dell'Artista, che vengono a mancare o ad essere in qualsiasi modo danneggiati nei locali.

ART. 5 – CANCELLAZIONE DELLO SPETTACOLO / RISOLUZIONE DEL CONTRATTO / PENALITÀ

In caso di annullamento dell'intervento per cause imputabili all'Artista, l'importo di cui all'art. 2 non verrà corrisposto.

In caso di malattia temporanea dell'Artista, questi si impegna a individuare, in accordo con l'Organizzatore, una data successiva in cui effettuare l'intervento.

Per i casi di forza maggiore o di pubblico interesse, riconosciuti dalla Legge (es. ragioni di sicurezza, intervento autorità di PS, interruzione di energia elettrica, calamità naturali, o per tutte le altre cause di forza maggiore), nulla sarà dovuto.

In caso di annullamento per cause imputabili all'Organizzatore (es. errori nella calendarizzazione, annullamento) l'importo di cui all'art.2 verrà ugualmente corrisposto.

ART. 6 – RECESSO PER IMPEDIMENTO DELL'ARTISTA

Il presente contratto si intenderà consensualmente risolto in caso di malattia prolungata dell'Artista, oltre i 45 gg di prognosi; in tale ipotesi questi ha l'obbligo di trasmettere immediatamente il certificato medico all'Organizzatore.

ART. 7 – DATI PERSONALI

L'Artista attesta di essere informato che i propri dati personali saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.LGS. n. 196/2003 e successivi.

A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa, si intenderà rilasciato il consenso al trattamento dei dati personali, salvo espressa manifestazione di dissenso da inviare per iscritto all'Organizzatore.

ART. 9 – COMPETENZA TERRITORIALE

Per ogni controversia non conciliabile, le parti riconoscono competente il Foro di Lodi.

Fatto in duplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto in ognuno delle pagine.

Lodi, 12 febbraio 2024

L'ARTISTA



L'ORGANIZZATORE